

N. R.G. 9550/2015

**TRIBUNALE DI VENEZIA****TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

sciogliendo la riserva,

nel procedimento iscritto al n. 1 - promosso con ricorso depositato da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Alpagotti,

contro

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 11.11.2015, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sez. Padova, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente ha lamentato un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente e ha ritenuto l'insussistenza di elementi o fatti per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Va premesso la materia della protezione internazionale è disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - che ne fissa le regole sostanziali sulla base dei principi già espres-



si dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970).

In base all'art. 2 del D.lgs. cit. può richiedere lo status di rifugiato il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno"* (art. 2 lett. e).

Il richiedente deve dimostrare a tal fine, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97); si richiede, inoltre, che l'interessato esponga la vicenda personale senza contraddizioni, che la vicenda risulti compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

La normativa nazionale con l'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da *"condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

La Suprema Corte ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 18353/06) e che "presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarci sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. n. 822/07).



Va, inoltre, tenuto presente che nelle controversie in materia di protezione deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

L'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità destinataria della domanda un ruolo attivo ed integrativo nella relativa istruzione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale. Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico della Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, anche di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).

Nella fattispecie, vanno condivise le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità della storia personale riferita da _____ il cui racconto è stato ritenuto poco credibile, contraddittorio e del tutto generico, soprattutto riguardo alla circostanza della immotivata conversione del padre al cristianesimo, nonostante egli fosse il "re" del villaggio composto da musulmani e al fatto che, dopo la presunta uccisione dei genitori da parte



di persone del villaggio, non abbia denunciato i responsabili degli omicidi. La genericità delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale non è stata emendata neppure all'udienza del 7.2.2017, nella quale il ricorrente si è limitato a riportarsi alle dichiarazioni in precedenza rese avanti all'autorità amministrativa non aggiungendo alcun elemento utile per circostanziare il proprio racconto.

Secondo l'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi costituenti il presupposto per il riconoscimento della tutela, per quanto rileva in questo giudizio, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La norma è stata introdotta, insieme alla più generale disciplina contenuta nel cit. D. Lgs. n. 251 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/83 CE recante "norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" (c.d. "Direttiva Qualifiche").

Gli artt. 2, lett. e), e 15, lett. c), della Direttiva riguardano appunto il riconoscimento della protezione sussidiaria a civili esposti ad *"una situazione di minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, così come previsto dal menzionato art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Come precisato nella nota dell'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) del gennaio 2008, l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a causa di tale violenza.

Sempre secondo UNCHR, la finalità dell'art. 15 lett. c) consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art. 15 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Nell'interpretazione dell'UNCHR, peraltro, la nozione di minaccia individuale dovrebbe valere ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione le persone per le quali il rischio rappresenta una mera possibilità remota, ad esempio perché la violenza è limitata ad una regione specifica, o perché il rischio che corrono non è tale da poter essere considerato 'reale'.

La Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakité n. 285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14, lett. c) e riguardante *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale"* non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. *"L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*. Il principio esposto dalla Corte



di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali (Cass. n. 8281 del 2013). Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali.

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto, necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica, pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali (Cass. ord. 7/07/2014, n. 15466).

Nel caso in esame la situazione personale del ricorrente non consente di ritenere sussistente l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la sua vita in relazione diretta e causale con la sua condizione soggettiva.

Infatti, con particolare riferimento al luogo di provenienza del ricorrente, va rilevato che il Burkina Faso negli ultimi anni è stato caratterizzato da una marcata instabilità politica, dato che nel 2014 i soldati della guardia presidenziale (Régiment de sécurité présidentielle – Rsp) hanno ucciso 14 persone tra manifestanti e passanti e ne hanno ferite altre centinaia, durante le proteste seguite a un tentativo di colpo di stato avvenuto a settembre. Le libertà d'espressione e di riunione sono state limitate e difensori dei diritti umani, manifestanti e giornalisti hanno subito maltrattamenti e intimidazioni. Successivamente è stato reinsediato il governo *ad interim* e sono state aperte inchieste giudiziarie riguardanti il tentato colpo di stato di settembre e i crimini commessi durante i disordini del 2014 (Rapporto Amnesty International 2015 – 2016). La situazione si è, pertanto, stabilizzata per cui non emergono elementi specifici per ritenere che le autorità del Burkina Faso non siano in grado di tutelare l'incolumità dei cittadini, né risulta in alcun modo che abbiano posto in essere atti di persecuzione nei confronti del ricorrente. Inoltre, la situazione attuale del Paese non consente di affermare che la zona da cui proviene il ricorrente sia interessata da una situazione di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato.

Nel presente giudizio pertanto non sono state colmate dal ricorrente le incongruenze del racconto riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga l'effettivo rischio per il ricorrente di subire un grave danno qualora rientrasse nel proprio Paese.

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), trattasi di una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria in forza del D. Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di



una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale del D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 evidenzia tale diversità. Stabilisce la norma che *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6"*. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che l'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, include la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Nella fattispecie risulta sussistente una condizione di particolare vulnerabilità in capo al ricorrente, riconducibile alla grave patologia di cui egli è affetto, non curabile in modo adeguato nel Paese di origine.

Infatti, la compromissione del diritto alla salute comporta gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell'esistenza - al riguardo - di specifici obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

La salute costituisce diritto inalienabile dell'individuo, appartenente all'uomo in quanto tale, dal momento che deriva dall'affermazione del più universale diritto alla vita ed all'integrità fisica di cui rappresenta una delle declinazioni principali e che trova specifico riconoscimento nell'art. 32 della Cost.

Nel caso in esame, è dimostrato che il ricorrente è soggetto affetto da tubercolosi polmonare ed ossea (doc. 8, referto medico U.O.C. Malattie infettive Ospedale di Treviso e doc. 9, cartella clinica Ulss n. 9 Treviso). Dalla relazione dell'U.O.C. Malattie infettive dell'Ospedale di Treviso del 14.1.2016, dimessa all'udienza del 7.2.2017, risulta che alla visita di controllo del 14.1.2016, il personale medico dell'azienda sanitaria ha certificato che *"Il paziente necessita di follow-up clinico radiologico per 24 mesi dalla fine della terapia per escludere recidive di malattia"*. In data 14.7.2016 il ricorrente si è sottoposto a visita di controllo da ripetere dopo 12 mesi.

L'allontanamento dal territorio dello Stato potrebbe vanificare il positivo percorso terapeutico fino ad oggi seguito dal ricorrente e pertanto sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria temporanea, al solo fine di concludere l'iter terapeutico..

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente _____, nato l'1/1/1992 in Burkina Faso, al rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari al solo fine di concludere l'iter terapeutico.

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero e al Questore competente al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.



Così deciso in Venezia, 28 aprile 2017

Il Giudice
dott. Innocenza Vono

